TASSAZIONE SEPARATA

E' una particolare modalità di applicazione dell'I*rpef prevista per la tassazione di quei redditi che si formano in un lungo lasso di tempo ma vengono percepiti in un unico periodo d'imposta (es. indennità percepite a seguito della cessazione di alcune attività).*
Tale criterio impositivo è dettato da ragioni di equità fiscale in quanto, se tali redditi fossero tassati interamente nel periodo in cui concorrono a formare il reddito complessivo, sarebbero sottoposti ad un'aliquota maggiore a svantaggio del contribuente. Per tale ragione, invece, vengono sottoposti ad un'aliquota media, determinata, generalmente, sulla base dei redditi percepiti nel biennio antecedente all'anno in cui è sorto il diritto alla loro percezione o all'anno in cui sono percepiti.
I redditi soggetti a tassazione separata sono tassativamente indicati dal legislatore e non costituiscono una categoria reddituale autonoma. In linea generale si distinguono anche perché vi rientrano soltanto i redditi conseguiti dalle persone fisiche non imprenditori.

Sono soggetti a tassazione separata:

- Trattamento di fine rapporto,
- Prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale,
- Emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti
- Indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
- L'indennità di mobilità
- Indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone
- Indennità percepite per la cessazione da funzioni notarili
  Indennità percepite da sportivi professionisti, al termine dell'attività sportiva
  Plusvalenze, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di cinque anni
- Plusvalenze realizzate a titolo di cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici
- Somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si é fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti.

Il contribuente può optare, se più conveniente, per la tassazione ordinaria. Tale opzione deve essere espressamente indicata nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta in cui li reddito viene percepito. L'opzione si estende ad

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

eventuali altri redditi dello stesso tipo percepiti nel medesimo periodo, non si estende invece ai redditi appartenenti a categorie diverse che continuano ad essere tassati separatamente.

Riferimenti normativi

- Art. 17 TUIR;
- Art. 21 TUIR.

Luglio 2010

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente